Articolo 6

In caso di esportazione di grano tenero denaturato, la restituzione viene calcolata in base alla restituzione concessa per una esportazione d'orzo.

Articolo 7

Per dare diritto al premio, le operazioni di denaturazione devono essere realizzate previo accordo e sotto controllo dell'organismo d'intervento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 173/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che modifica la denominazione di taluni prodotti del settore delle carni suine di cui ai regolamenti n. 134/67/CEE e n. 137/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), ed in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che occorre modificare opportunamente l'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite per i suini macellati (2) e l'allegato I del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei «prodotti pilota e derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (3) per meglio precisare la denominazione delle merci in essi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE è sostituita con la tabella di cui all'allegato A.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

(2) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.

(3) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento n. 137/67/CEE è sostituito con l'allegato B.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

ALLEGATO A

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 01.03	*Animali vivi della specie suina:*
A	delle specie domestiche:
II	altri:
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta
	b) non nominati
ex 02.01 A III a) e	*Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:*
ex 02.06 B	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato
	3. Spalla, anche in parti, non disossata
	4. Lombata, anche in parti, non disossata
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti.
ex 02.05	*Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato né fuso)*
15.01 A II	*Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari*

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati dai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE

	N. della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Carni della specie, suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia: 6. altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica secche o affumicate: 1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 6. altre
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Prosciutto, anche in parti, non disossato*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia: 6. altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 2. Prosciutto, anche in parti, non disossato 6. altre
	ex 16.01 ex B	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: altri: ex I. contenenti carni o frattaglie della specie suina: a) Salsicce e salami, stagionati
	ex 16.02 ex B ex II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: altre: non nominate: a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie: ex aa) Prosciutto, anche in parti cc) altre
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Spalla, anche in parti, non disossata*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specia suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia: 6. altre

	N. della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		3. Spalla, anche in parti, non disossata
		6. altre
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	ex B	altri:
		I. contenenti carni o frattaglie della specie suina:
		a) Salsicce e salami, stagionati
		b) Salami a base di sangue
		c) altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
		bb) Spalla, anche in parti
		cc) altre
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie
		3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Lombata, anche in parti, non disossata*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specia suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		4. Lombata, anche in parti, non disossata
		6. altre
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
		ex aa) Filetto e/o lombata, anche in parti

	N. della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	*ex 02.01 A III a)*	*Pancetta (ventresca), anche in parti*
Prodotti derivati	ex 02.01 A III a) e ex 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. altre
	ex 02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		5. Pancetta (ventresca), anche in parti
		6. altre
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie
		3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie
Prodotto pilota	*ex 02.05*	*Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato né fuso)*
Prodotti derivati	ex 02.05	ex A. Lardo:
		II. Secco o affumicato
		B. Grasso di maiale
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	ex B	altri:
		ex I. contenenti carni o frattaglie della specie suina:
		a) Salsicce e salami, stagionati
		b) Salami a base di sangue
		c) altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex B	altre:
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:
		cc) altre
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie
		3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie